



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale dell'Unesco

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Abusivismo e Condoni Edilizi

PROTOCOLLO INFORMATICO
n. 6052 del 26/01/2024

INGIUNZIONE N. 02/2024

IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 6 BIS D.P.R. N° 380 DEL 06/06/2001

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione prot. n. 66454 del 23/11/2021 redatta a seguito del sopralluogo del 13/10/2021, del personale tecnico del Settore Gestione del Territorio – ufficio Abusivismo e dissesti statici congiuntamente al personale della locale Tenenza dei Carabinieri, da cui si rileva, l'esecuzione di opere edili prive di titoli abilitativi realizzate in Ercolano (NA), al corso Italia nr.10, negli immobili censiti in N.C.E.U. al Foglio 11, p.lla 1847, subalterni 1 e 5, e precisamente:

“Da accertamenti d'ufficio si è riscontrato, rispetto all'accatastamento iniziale presentato in data 18/12/1953 una fusione dei due subalterni, in particolar modo il sub 5 (con destinazione residenziale) è stato accorpato al sub 1 (con destinazione commerciale) attraverso una serie di opere che hanno portato ad una diversa distribuzione planimetrica interna e ad un cambio di destinazione d'uso del sub 5 da residenziale a commerciale.”.

RICHIAMATI

- L'art. 23-ter. (*Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante*) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che, al comma 1, recita: *“Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.*
- L'art. 2, comma 3 della Legge regionale n. 22 del 10 agosto 2022 che, tra gli ulteriori interventi edilizi eseguiti previa CILA, rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 6 bis del DPR 380/2001, include, alla lettera g): *“le modifiche della destinazione d'uso, non urbanisticamente rilevanti, con opere, al di fuori delle zone A o di zone a esse assimilate dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale”;*
- L'art. 2, comma 4 della medesima Legge regionale n. 22/2022 che recita: *“Non sono urbanisticamente rilevanti le modifiche di destinazione d'uso, accompagnate o non accompagnate dall'esecuzione di opere edilizie, che non generano incremento del fabbisogno degli standard urbanistici, come previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31”;*
- L'art. 6 bis, comma 5, del D.P.R. n. 380/01 e smi, che stabilisce: *“la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione”.*

RILEVATO che:

- gli immobili censiti in N.C.E.U. al Foglio 11, p.lla 1847, sub. 1 e 5, risultano, per effetto di atto del notaio Matrone R. del 13.12.2005, rep. n. 28455, racc. n. 13132, trascritto in conservatoria di Napoli 2 in data 19.12.2005, R.G. n. 71805, R.P. n. 39436, di proprietà della sig.ra:

➤ [redacted] nata a [redacted] C.F. [redacted]

Fasc. n. 4570

- gli interventi realizzati descritti in premessa, ai sensi della richiamata L.R. n. 13/2022, sono riconducibili agli interventi di cui all'art. 6 bis del D.P.R. n. 380/01 – CILA;
- l'esecuzione di dette opere eseguite in assenza della prevista preventiva comunicazione (CILA), comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 6 bis, comma 5 del D.P.R. n. 380/01 nella misura di **Euro 1.000,00 (mille/00)**;

ATTESO che con Decreto Sindacale 21/2023 - Prot. n. 14907/2023 del 08.03.2023 - è stato conferito all'Architetto Olimpico Di Martino la nomina di Dirigente del Settore Gestione del Territorio a cui è stata data Responsabilità del medesimo settore;

VISTO

- il RUEC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 19.12.2019;
- il Piano Urbanistico Comunale Strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22.07.2020;
- il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con Decreto del Ministro per i BB.AA.CC. approvato con D.M. 04.07.2002, pubblicato sulla G.U. del 18.09.2002 serie generale n.219;
- il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 13/2022;

INGIUNGE

- alla Sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED] in qualità di proprietaria, il pagamento della sanzione pecuniaria, ai sensi dell' art. 6 bis, comma 5 del D.P.R. n. 380/01, nella misura di **Euro 1.000,00 (mille/00)**, da versare sul C/C n. 84188044 intestato al Comune di Ercolano – Servizio Tesoreria – Causale Sanzione Pecuniaria Abusivismo Edilizio Art. 6 bis del DPR 380/01 ovvero mediante Bonifico bancario a favore di: Comune di Ercolano presso Banca di Credito Popolare IBAN IT96 M 05142 40141 T21030000206 entro il termine massimo di giorni 45 dalla notifica della presente ordinanza con l'avvertenza che, trascorso infruttuosamente il termine suddetto, si procederà alla riscossione della somma dovuta ai sensi del D.P.R. 28/01/1988 n. 43 e s.m.i.;

AVVERTE

- che decorso infruttuosamente il termine di 45 gg dalla notifica della presente, si procederà all'esecuzione forzata prevista dall'art. 27 della L. 689/81 e s.m. e i. con le maggiorazioni previste dal medesimo articolo;
- che al fine della regolarizzazione dell'immobile di che trattasi è, in ogni caso, necessaria la presentazione della *Comunicazione* prevista dall'art. 6 bis del D.P.R. n. 380/01.

COMUNICA

- che l'Ufficio competente è il Settore Gestione del Territorio – Servizio Abusivismo e Condoni Edilizi del Comune di Ercolano, con sede in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 39;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Walter Esposito; domiciliato per la carica presso l'Ufficio Repressione Abusivismo del Comune di Ercolano;
- che informazioni relative alla pratica oggetto della presente Ingiunzione potranno essere richieste al Servizio Abusivismo e condoni edilizi del Comune di Ercolano, previo appuntamento con il responsabile del Procedimento;
- che è consentito al destinatario del presente atto o al suo rappresentante, munito di delega nei modi e forme di legge, la visione degli atti relativi al fascicolo di cui alla presente Ingiunzione, e che, per l'eventuale estrapolazione in copia, è necessario inoltrare apposita istanza indicandone con esattezza la documentazione, il tutto previo pagamento degli oneri dovuti.

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato, a mezzo dei messi comunali, alla Sig.ra:

[redacted] nata a [redacted] C.F. [redacted] ivi residente
alla [redacted]

che il Responsabile del procedimento provveda alla trasmissione del presente provvedimento:

- all'Ufficio Messaggi per la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e alla Redazione Web per la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente;
- al Settore IV Risorse e Patrimonio Servizio Ragioneria Generale;
- al Settore Gestione del Territorio, Servizio Edilizia Privata;
- allo Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.)


INFORMA

che ogni eventuale impugnazione al presente provvedimento va proposta, ai sensi dell'art. 133, comma 1 del codice delle procedure amministrative, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio nel termine di sessanta (60) giorni dalla notifica del presente, nonché entro centoventi (120) giorni dalla notificazione del presente al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Ercolano, li 26/01/2024

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Walter Esposito



Il Dirigente

Arch. Olimpio Di Martino

